

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1819-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DINDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1971

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1972

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'olio d'oliva è un prodotto tipicamente mediterraneo che ha importanza notevole per i Paesi produttori ma le cui qualità hanno del pari importanza per i Paesi consumatori.

Per questo i Paesi dell'area mediterranea dei tre continenti, oltre ad altri Paesi europei ed americani interessati al prodotto, firmarono nel 1963 un accordo internazionale sull'olio d'oliva. Gli scopi dell'accordo erano quelli di indirizzare la produzione e la condotta commerciale di tutti verso la messa in commercio di un prodotto genuino, conforme ai termini dei contratti stipulati e di stabilire una regola di concorrenza leale, di favorire l'aumento dei consumi e degli scambi internazionali.

L'accordo, firmato a Ginevra il 20 aprile 1963, fu ratificato dal nostro Paese con legge 6 marzo 1965, n. 259. Prorogato fino al 30 settembre 1969, è stato ricondotto fino al 31 dicembre 1973 con il Protocollo ora sottoposto all'esame di questa Assemblea.

Lo strumento esecutivo che attua l'accordo è costituito dal Consiglio oleicolo internazionale che ha sede in Madrid.

Le spese per il funzionamento del Consiglio sono sostenute dai Paesi firmatari in proporzione alla loro rispettiva importanza quali produttori, consumatori ed esportatori di olio d'oliva.

L'Italia è il primo Paese del mondo quale consumatore ed il secondo Paese del mondo

quale produttore e pertanto grande per noi è l'importanza della riconduzione di questo accordo e notevole è la quota finanziaria che proporzionalmente siamo chiamati a versare.

Son posti a nostro carico 97.200.000 lire per l'anno 1970 onde coprire le spese amministrative del Centro e finanziarne il fondo di propaganda.

Per il 1971 e 1972 la quota a nostro carico passa a 117.400.000 lire.

Come è stato messo in luce dalla relazione ministeriale, l'accordo rappresenta anche una forma di aiuto per i Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea che producono olio d'oliva.

In Commissione non vi sono state opposizioni alla ratifica del provvedimento, mentre l'astensione del Gruppo comunista è stata motivata con la necessità di approfondire meglio tutti gli aspetti del trattato, con riserva di esprimere il proprio giudizio definitivo avanti a questa Assemblea.

La Commissione quindi a maggioranza propone di ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969, approvando il relativo disegno di legge n. 1819 con la modifica dell'articolo 3, così come proposto dalla Commissione bilancio, onde consentire di includere anche il finanziamento per il 1972.

DINDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 ottobre 1971

La Commissione bilancio e programmazione economica nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge, invita la Commissione di merito ad integrare l'indicazione della copertura contenuta nell'articolo 3 mediante il riferimento all'esercizio finanziario 1972. Conseguentemente, si propone di modificare come segue l'articolo 3 del disegno di legge:

« All'onere di lire 97.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno

finanziario 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello di lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei predetti capitoli n. 3523 dello stato di previsione medesimo per i citati anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

F.to FORMICA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 97.200.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello di lire 117.400.000 per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del predetto capitolo n. 3523 dello stato di previsione medesimo per il citato anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 97.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello di lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 dello stato di previsione medesimo per i citati anni.

Identico.